



# **REGOLAMENTO**

# **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

# **COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

*Aggiornato al D.Lgs. 15/12/1997 n.446*

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.1999  
così come modificato con le deliberazioni:**

- Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.1999**
- Consiglio Comunale n. 64 del 09.10.2000**
- Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2001**



## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, d'aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Chignolo d'Isola, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **Art. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è iniziata l'utilizzazione

### **Art. 3 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile s'intende la superficie che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Non sono considerati edificabili:
  - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
  - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo d'inedificabilità;
  - c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 09/01/1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia.  
L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.  
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.



#### **Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art.6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### **Art. 5 – SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art.1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.  
L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 6 – BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi saranno iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successive, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti (anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari) che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.  
Nel caso di attribuzione di rendita catastale o assegnazione di rendita proposta determinata secondo la procedura "DOCFA" disposta nel decreto ministeriale 701/94, inferiore o superiore alla base imponibile, l'ufficio comunale preposto non darà luogo ad alcun rimborso né sarà autorizzato a richiedere integrazione per i versamenti già effettuati .
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 05/0/1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

#### **Art.7 – VALORE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato. (C. C. n. 64/2000)



### **Art. 8 – AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.

Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

### **Art. 9 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare ogni anno, entro il termine di legge, con effetto per l'anno successivo.  
Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.2 del D.L. 02/03/89, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/89, n.144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando, alla base imponibile, l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori – figli – fratelli – nonni - nipoti) e per quelle locatate con contratto registrato ad un soggetto che l'utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

### **Art. 10 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23/12/78, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;(C. C. n. 44/99)



## COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Servizio Tributi

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis del D.P.R. 29/09/73, n.601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, siano stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05/02/92, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della Legge 20/05/85, n.222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed ha effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

### **Art.11 – RIDUZIONE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
L'inabitabilità o fatiscenza è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione.  
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva.
2. Non possono considerarsi inabitabili o fatiscenti gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.  
La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o fatiscenza.  
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art.13 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili.



## COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Servizio Tributi

4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L.200.000= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (costituito mediante atto notarile), e i suoi familiari dimorano abitualmente.  
Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. ( C. C. n. 25/2001)  
Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.  
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
6. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.9 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di L.200.000=, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a L.500.000=, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
7. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000= e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
8. Per tutte le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, ma regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio di questo Comune, a condizione che non risulti locata e che di fatto sia disponibile.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili, per i quali, questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N.504 del 30/12/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.



## **Art. 12 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni e fino a 250 milioni.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e gli importi sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 09/01/63, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 13 – VERSAMENTI E COMUNICAZIONI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art.4 del presente regolamento per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art.3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta, complessivamente dovuta, al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 45% dell'imposta dovuta per l'intero anno e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo. I soggetti predetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. I termini per i versamenti, di cui al precedente comma 1, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado:



## COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Servizio Tributi

4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. I soggetti passivi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio devono comunicare al Comune acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare relative all'anno precedente. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno. (C. C. n. 64/2000)
6. Il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, viene predisposto dal Responsabile del Servizio, ma sono valide anche tutte le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari. (C. C. n. 44/1999)
7. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
8. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con avvisi pubblici.
9. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegnerà un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  
Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, dal prezzo ricavato dalla vendita.  
Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile, oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta, dovuta per l'intero anno, in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del mese di dicembre.

\*\*\*\*\*



## **CAPO II - CONTROLLI**

### **Art. 14 – DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.  
La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica delle sanzioni e degli interessi, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs. 15/12/97, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

### **Art. 15 – LIQUIDAZIONE**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 11, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

### **Art. 16 – ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.



## **COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA**

*Provincia di Bergamo*

*Servizio Tributi*

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97, n.218 e dall'apposito Regolamento Comunale.

### **Art. 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

### **Art. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 4, dell'art.13, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/01/88, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **Art. 19 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al tasso legale per ogni semestre compiuto.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L.20.000=



#### **Art. 20 – SANZIONI**

1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per l'omessa, infedele o tardiva presentazione della comunicazione di cui all'art.13, comma 5°, per ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa pari a lire 200.000=.

#### **Art. 21 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o a concessionario diverso da quello competente.

#### **Art. 22 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/97, può definire la controversia con il pagamento di un importo pari al 25% della sanzione indicata nell'atto di contestazione e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, relative a ciascun tributo.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/97, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.  
In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18, del D.Lgs. n.472/97, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora siano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.



**Art. 23 – IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI**

1. In deroga alle previsioni dell'art.22 del presente Regolamento, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

**Art. 24 - RAVVEDIMENTO**

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/97, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La riscossione avverrà con le modalità di cui all'art.13, comma 4°, del presente regolamento.

**Art. 25 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/92, n.546 e successive modificazioni.

\*\*\*\*\*



## **CAPO III – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 26 – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15/12/97, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

### **Art. 27 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art.26, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:  
**il 20% e il 40%;**
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:  
**il 30% e il 70%;**
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:  
**lo 0,5% e il 30%.**
2. Con la stessa deliberazione, di cui al precedente comma 1, il Nucleo di Valutazione ripartirà detto compenso incentivante fra il personale dipendente dell'ufficio tributi.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

\*\*\*\*\*



## **CAPO IV – NORME FINALI**

### **Art. 28 – NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 29 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 07/08/90, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 30 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 31 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le Leggi Nazionali e Regionali;
  - b) lo Statuto Comunale;
  - c) i Regolamenti Comunali.

### **Art. 32 – RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

\*\*\*\*\*